

il numero 2°, sebbene per errore di stampa sia detto numero 4°.

L'emendamento da lui proposto riguarderebbe il numero 3°. Dunque prima di tutto crederei di ultimare la discussione sull'emendamento Sanseverino, e poi verremo al suo.

Pregherei quindi la Commissione di dire il suo avviso sull'emendamento proposto dall'onorevole Sanseverino al numero 2°, il quale sarebbe per la soppressione di questo numero.

SELLA. Io vorrei far osservare alla Camera che le spese che non si vogliono comprendere tra quelle di produzione soggette a deduzione, cioè le spese per compenso dell'opera del contribuente, di sua moglie, dei figli e via dicendo, devono ritenersi per loro natura indispensabili se non si vuol cadere in una vera ingiustizia.

Voglia considerare l'onorevole Sanseverino che se, per esempio, un figlio di famiglia presta l'opera sua in un opificio diverso dal paterno, ed ha per tale opera sua un salario, egli sarà tassato per la mercede che può ricevere, e allo stesso modo, quando un altro presti l'opera al posto suo nell'opificio paterno, anche questa sarà tassata.

Ora, se noi supponiamo invece che il figlio di famiglia si applichi piuttosto all'opificio paterno, egli è chiaro che il compenso che potrebbe spettare a questo figlio non debba essere detratto, altrimenti ne verrebbe che il reddito proveniente dal lavoro di questo individuo sfuggirebbe interamente alla legge, locchè sarebbe un'ingiustizia.

Ben vede l'onorevole Sanseverino che, se si volesse comprendere nelle spese di produzione soggette a deduzione il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e dei figli, il cui mantenimento è obbligato per legge, ne verrebbe per conseguenza che tutto il reddito spettante a questo lavoro e del contribuente e della moglie e dei figli, sarebbe interamente sottratto alla tassa, il che sarebbe una vera esenzione d'imposta, locchè credo che nessuno abbia in mente.

Osservo poi all'onorevole Sanseverino che da quest'imposta non sono a temere quei pericoli di dissoluzione delle famiglie alla quale egli alludeva, e tanto meno vi può esser pericolo che il padre abbia minor interesse di dare una buona educazione ai proprii figli, in guisa che cresca il provento che può venire dall'opera loro, imperocchè sarà sempre una parte minima del maggior provento che possa spettare all'opera di questi figli per la maggiore loro valentia, e quando taluno si lagnasse che l'imposta cresca per il maggior frutto che ritrae dall'opera propria, mi parrebbe essere una lagnanza come quella che si può talvolta udire da persone facoltose le quali si lagnano che è molto grande la quota dell'imposta che pagano; assolutamente parlando, come se non dovesse desiderare ognuno, sempre assolutamente parlando, che fosse grande la somma dell'imposta che avesse la ventura di dover pagare.

Ma ad ogni modo non si potrebbe togliere questo secondo alinea, senza cadere in una vera ingiustizia, ed anche senza procurare una vera esenzione dall'imposta al proprietario di un opificio, di un'industria qualunque per quella parte di spesa che riguarda la remunerazione dell'opera propria, di quella della moglie e dei figli.

PRESIDENTE. Il deputato Sanseverino ha facoltà di parlare.

SANSEVERINO. Faccio osservare all'onorevole Sella che quando il padre mette in conto la mercede del figlio per detrazione alla sua imposta, lo Stato ha diritto d'imporre questa mercede. Questo non glielo nego...

SELLA. Allora torna lo stesso.

SANSEVERINO.... ma queste mercedi non s'impongono che fino a un certo limite; quando sono piccole non s'impongono, come risulta dal complesso della legge; quando poi si possono imporre, vuol dire che l'una va per l'altra. Sarebbe però molto più regolare che il figlio fosse considerato come uno stipendiato; imponete pure anche questo, quando si trovi nella categoria degli imponibili, ma togliete lo sconcio che il figlio sia, o almeno appaia un peso nell'officina paterna, in confronto di un operaio estraneo alla famiglia.

PRESIDENTE. Il deputato Cortese ha facoltà di parlare.

CORTESE. Secondo le riforme dell'articolo 7° fatte dalla Commissione fu stabilito che i figli, le donne maritate, e gli altri membri della famiglia che convivono col capo di questa, e che non hanno lire 200 di reddito separato da quello del capo medesimo sono esenti dall'imposta. Dunque nell'articolo 7 si è stabilita l'esenzione dall'imposta per quei figli e quelle mogli dei capi di famiglia che non abbiano un reddito particolare maggiore delle lire 200.

Se l'articolo qui rimane come sta, l'esenzione se ne va via, poichè se il padre non può sottrarre la mercede dell'opera dei figli e della moglie, questa mercede sarà colpita dall'imposta contro quello che si è stabilito nell'articolo 7.

Quindi mi pare che in quest'articolo si debba fare per lo meno un'eccezione per quei tali che sono esentati dall'articolo 7, cioè per i figli e per le mogli che abbiano una mercede minore di 200 lire.

SELLA. Vorrei far osservare all'onorevole deputato Cortese che qui si tratta non già di redditi goduti separatamente dal capo della famiglia, come quelli di cui si parlava all'articolo 7, ma che si tratta invece di redditi i quali sono goduti insieme col padre della famiglia, ma che sono procacciati dallo stesso lavoro industriale. Di modo che v'è comunanza d'origine dei redditi e comunanza di godimento, e per conseguenza l'articolo 7 allude, se l'onorevole Cortese ci pensa un poco, a un caso diverso da quello di cui parla l'articolo 12. Là si voleva veramente parlare di redditi propri che possono avere moglie e figli, per aver essi delle proprietà, dei redditi in capo loro, affatto indipen-